

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEB. 1999

ADDI' 23 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|-----------|
| BADALONI | Pietro | Presidente | GHASUC | Ronolo | Assessore |
| COSENTINO | Lionello | Vice Presidente | HERMANIN | Giovanni | " |
| AMATI | Matteo | Assessore | LUOTISANO | Pietro | " |
| BONADONNA | Salvatore | " | MARCONI | Angelo | " |
| CIOFFARELLI | Francesco | " | MITA | Michele | " |
| FEDERICO | Maurizio | " | PIZZUTELLI | Vincenzo | " |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... CHISSIS

ASSENTI: PIZZUTELLI.

DELIBERAZIONE N° 437

Oggetto: - Proposta di deliberazione consiliare concernente:
Art. 32 L.R. 19 febbraio 1998, n. 7 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" - Approvazione Regolamento di Attuazione.



OGGETTO: Art. 32 L.R. 19 febbraio, 1998, n. 7 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" - Approvazione Regolamento di Attuazione.-

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive

DELIBERA

- di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato schema di Regolamento in attuazione dell'art. 32 della L.R. 7/98.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la L. 15.5.1997, n. 127;

VISTA la L.R. 19 febbraio 1998, n. 7 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" così come modificata ed integrata dalla L.R. 9 gennaio 1999, n. 3;

VISTO in particolare l'art. 32 della predetta legge regionale n. 7/98 che demanda al Consiglio Regionale l'approvazione del Regolamento di Attuazione della stessa;

VISTO il testo dello schema di regolamento elaborato dalla competente struttura, sentite le parti interessate;

CONSIDERATO che il predetto testo è stato già trasmesso al Settore Legislativo della Presidenza della Giunta Regionale che, in data 2.10.1998, con nota Prot. n. 75751, ha espresso il proprio parere di compatibilità del progetto di regolamento d'attuazione con la predetta L.R. 7/98;

CONSIDERATO altresì necessario procedere all'approvazione del Regolamento in modo da dare piena attuazione alla legge medesima;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare lo schema di Regolamento di cui all'art. 32 della L.R. 19 febbraio 1998, n. 7 composto di n. 23 articoli.

Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 32 della L. 15.5.1997, n. 127.

DELIBERA

Altresì,

- di dichiarare il presente provvedimento urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto Regionale.

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento attua la legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7, "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane", di seguito indicata "legge".

ART. 2

(Programma pluriennale)

1. La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative dell'artigianato e gli enti locali interessati, elabora una proposta di piano pluriennale che individua obiettivi e risorse, in coerenza con la programmazione regionale.

2. La proposta di piano pluriennale è sottoposta al parere della Commissione regionale per l'Artigianato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine si prescinde dal parere.

3. La proposta di piano pluriennale è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

4. Il piano pluriennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ART. 3

(Programma annuale)

1. La Giunta regionale entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, adotta il programma annuale di attuazione del programma pluriennale, indicando tra l'altro:

- il riparto delle risorse finanziarie tra i diversi tipi di contributo;
- l'entità massima dei singoli contributi, le condizioni e le modalità per la loro concessione e revoca, i criteri per la determinazione del loro ammontare nonché i tempi di erogazione, ove non previsti dalla legge o dal presente regolamento.

2. In ogni caso, ciascuna impresa può beneficiare direttamente o indirettamente di uno o più contributi purchè gli aiuti concessi si mantengano entro i limiti previsti dal regime "de minimis" così come definito dalla U.E.

3. Il piano annuale specifica quanto previsto nel piano pluriennale e può prevedere eventuali integrazioni delle risorse finanziarie.

4. Il piano annuale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ART. 4

(Programma di attività dell'Artigiancredito)

L'Artigiancredito, entro il 30 ottobre di ciascun anno, deve proporre alla Regione un dettagliato programma di attività per l'anno successivo, che, fatta eccezione per le prestazioni di garanzia per le quali si avvale annualmente dei fondi trasferiti dall'Unionfidi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge illustri le singole attività che si intendono realizzare e preveda il quadro economico relativo che deve indicare anche la partecipazione finanziaria dell'organismo consortile.

ART. 5

(Artigiancredito del Lazio)

1. Nell'ambito di quanto previsto all'art. 6, comma 2, della legge, l'Artigiancredito del Lazio, costituito in conformità alle previsioni di cui all'art. 3 della legge stessa e successive integrazioni, quale unico strumento funzionale della Regione sul territorio, provvede a comunicare lo stato di utilizzo dei contributi al 31 dicembre dell'anno precedente; a trasmettere copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito nonché con l'Unionfidi, delle eventuali successive modifiche e a certificare il corretto adempimento degli obblighi da parte dei soci.



2. L'Artigiancredito del Lazio trasmette, altresì, all'Assessorato competente, anche ai fini della verifica dei contributi globali concedibili, i dati di monitoraggio delle singole imprese ammesse a beneficio.

3. Lo statuto dell'Artigiancredito del Lazio, redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge è approvato dalla Giunta Regionale. Il componente del collegio sindacale designato dalla Regione assume le funzioni di Presidente del collegio stesso ed è nominato con Decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore in materia di artigianato.

ART. 6

(Determinazione dei contributi all'Artigiancredito del Lazio)

1. Sulla base dei programmi che l'Artigiancredito presenta alla Regione la Giunta stabilisce, nell'ambito della programmazione annuale, i contributi per:

attività diretta all'assistenza, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento dei Soci di Artigiancredito nonché all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti.

2. Ove necessario, la Giunta può intervenire con apporti da destinare alle prestazioni di garanzia, tenendo conto che, complessivamente, la prestazione di garanzia agli istituti di credito non può superare il 50% del finanziamento concesso.

ART. 7

(Statuti delle Cooperative Artigiane di Garanzia)

1. Le Cooperative Artigiane di Garanzia mantengono gli statuti adottati in attuazione della L.R. 7.9.1987, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili con la L.R. 19.2.1998, n. 7.

2. Al fine di adeguare i propri statuti alle disposizioni dell'art. 7, comma 5, della legge, le cooperative artigiane di garanzia possono validamente deliberare con le maggioranze previste dalla norma stessa.

3. Le operazioni consentite alle Cooperative Artigiane di Garanzia sono quelle previste dallo statuto— tipo approvato dal Consiglio Regionale e comprendono oltre alle prestazioni di garanzia su finanziamenti anche fidi a revoca. Ai fini del calcolo del contributo di cui all'art. 8 della Legge, tuttavia la Regione computa esclusivamente l'ammontare dei finanziamenti concessi, dedotte le eventuali perdite verificatesi. I dati di cui sopra devono risultare dalla dichiarazione congiunta sottoscritta dal Presidente della Cooperativa e dal Presidente del Collegio Sindacale, da allegare alla domanda di cui al comma 2 dello stesso articolo.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento e, successivamente, con cadenza triennale, le Cooperative Artigiane di Garanzia procedono alla revisione del Libro Soci per accertare la permanenza dei requisiti prescritti. L'elenco dei soci effettivi, trascritti su apposito supporto magnetico, è trasmesso all'Assessorato all'Artigianato competente. La mancata revisione dei soci comporta l'impossibilità di determinare e concedere i finanziamenti di cui all'art. 8 lett. a) della legge.

5. La nomina del Presidente del Collegio dei Revisori delle C.A.G. è riservata alla Regione che vi provvede con D.P.G.R. su proposta dell'Assessore competente.

ART. 8

(Convenzione Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane-Artigiancassa-)

1. La Convenzione stipulata tra la Regione Lazio e la Cassa per il Credito alle Imprese artigiane, a norma del Titolo II della legge regionale 7 settembre 1987 n. 51 "Agevolazioni contributive e creditizie a favore delle imprese artigiane e loro forme associative" ora abrogata, per disciplinare i rapporti economico-finanziari tra i due Enti, rimane confermata nella sua validità ove, nei contenuti, non contrasti con le disposizioni della legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 9
(Progetti Speciali)

1. Nell'ambito delle priorità individuate ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento, le imprese artigiane singole od associate che intendono realizzare iniziative coerenti con gli interventi previsti, possono presentare progetti finalizzati allo sviluppo dell'impresa anche attraverso programmi di penetrazione commerciale e di cooperazione transnazionale nonché di programmi volti a favorire l'accesso al mercato scientifico e tecnologico. Il progetto redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge deve configurare un quadro completo di interventi finalizzati ad una strategia di crescita aziendale. Sono favoriti i progetti con evidenti risvolti di carattere occupazionale.

2. Per la valutazione dei progetti speciali, la Regione può avvalersi di enti o società partecipate.

3. Il provvedimento con il quale sono approvati i progetti ammissibili determina anche l'entità del contributo concedibile che si configura con caratteri di non cumulabilità con altri tipi di intervento.

4. A conclusione dell'intervento, deve essere fornita una relazione in ordine ai risultati conseguiti.

ART. 10
(Tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Le imprese artigiane che intendono ottenere i contributi per interventi finalizzati alla tutela ambientale e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 11 della legge, unitamente alla domanda devono presentare i seguenti documenti:

- titolo di proprietà o di disponibilità dei locali in copia autentica;
- una relazione tecnica redatta da periti dalla quale risulti la situazione in atto riferita allo stato ambientale e di sicurezza del luogo di lavoro;
- un progetto, redatto da tecnico qualificato, con l'indicazione del tipo di attrezzatura o impianto necessario per la messa a norma delle emissioni inquinanti e/o il riciclaggio dei residui di lavorazione, per la sicurezza nei posti di lavoro, contenente modalità e tempi di attuazione;
- il preventivo delle spese;
- il costo complessivo dell'intervento.

2. Il contributo può essere concesso una sola volta.

ART. 11
(Interventi a sostegno dell'attività produttiva)

1. Il termine di sessanta giorni relativo alle domande di contributo per gli interventi a sostegno dell'attività produttiva previsti dall'art. 12 della legge decorre dalla data:

- di inizio dei lavori comunicato al Comune nel quale è ubicato l'immobile oggetto di intervento sia per nuove costruzioni che per ampliamenti e ristrutturazioni;
- dell'atto notarile di compravendita per l'acquisto dei locali;
- della fatturazione per l'acquisto di macchinari.

2. Nell'ipotesi in cui la domanda di contributo riguarda congiuntamente interventi su beni immobili e l'acquisto di attrezzature e macchinari, il termine di presentazione della domanda decorre dalla data meno recente.

3. Nel caso di costruzione o ristrutturazione di immobili le domande devono essere altresì, corredate da:

- copia della concessione edilizia;
- computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base del prezzario regionale;
- eventuale altra documentazione utile alla valutazione dell'intervento;
- certificato rilasciato dal Comune attestante la destinazione dell'area prevista nel P.G.R. e negli strumenti urbanistici equipollenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



4. I lavori devono essere completati entro il periodo massimo di due anni decorrenti dalla data di ammissione al contributo, pena la revoca dello stesso e i locali devono essere destinati alle attività di norma entro sei mesi dalla concessione del contributo.

5. Nel caso di nuove imprese, la domanda dovrà essere presentata entro 60 gg. dalla data dell'investimento, anche in assenza del possesso dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane purchè l'interessato alleggi una dichiarazione attestante l'avvenuta richiesta di iscrizione.

6. La Regione valuta annualmente le domande pervenute tra il 1° ottobre dell'anno precedente ed il 30 settembre dell'anno in corso. Il contributo può essere erogato anche per stato di avanzamento lavori pari al 50% delle opere da realizzare dietro presentazione di corrispondente documentazione di spesa. Il contributo può essere ottenuto nuovamente solo dopo tre anni dalla precedente concessione.

7. Relativamente ai laboratori situati nei centri storici comunali sono ammissibili a finanziamento le sole opere di straordinaria manutenzione comportanti interventi strutturali indifferibili e urgenti ivi compresi quelli disposti dalle autorità comunali e/o sanitarie.

ART. 12

(Servizi reali alle imprese artigiane)

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, le imprese artigiane singole, associate o consorziate che intendono fruire di contributi per i servizi di cui all'art. 13, comma 3, devono presentare apposito programma di attività dal quale si evidenzia il tipo di investimenti da porre in essere, l'indicazione degli obiettivi da perseguire, il preventivo analitico delle spese, l'indicazione delle eventuali risorse umane ed economiche dell'impresa, una nota indicativa del soggetto richiedente, curriculum della società di servizi.

2. Nel caso in cui il richiedente si avvalga dei centri di servizi costituiti dalla Regione Lazio non è richiesta la certificazione relativa all'attività del centro.

3. La Regione valuta annualmente le domande pervenute tra il 1° ottobre dell'anno precedente ed il 30 settembre dell'anno in corso.

4. Le imprese ammesse a finanziamento devono realizzare l'investimento entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla concessione dello stesso.

ART. 13

(Interventi a favore dell'Associazionismo economico)

1. I soggetti interessati ai contributi previsti dall'art. 16 della legge, devono proporre apposita domanda dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno, corredata da dettagliato progetto che indichi i mezzi necessari ed i tempi di realizzazione dell'iniziativa, specificando le risorse aggiuntive rispetto a quelle proprie.

2. Alla domanda deve essere, altresì, allegata la seguente documentazione:

- copia autentica del bilancio dell'esercizio decorso, debitamente approvato dall'assemblea dei soci e depositato a norma di legge;
- limitatamente alla domanda relativa al primo contributo, copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
- ogni qualvolta sono approvate variazioni allo statuto sociale, copia autentica di tali variazioni o dello statuto aggiornato;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa che attesti il numero dei nuovi iscritti nell'anno, le nuove quote effettivamente versate, le quote comunque rimborsate nello stesso periodo, l'ammontare complessivo dei conferimenti dei soci alla chiusura dell'esercizio;
- dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e programma di attività previste per il successivo;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



- certificato di iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane e, per le società cooperative, anche nel registro prefettizio.

ART. 14

(Programmi straordinari)

1. I soggetti interessati ai contributi previsti dall'art. 17 della legge devono proporre apposita domanda dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno, corredata dai seguenti documenti:

- relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare;
- relazione tecnico - economica e relativo piano di fattibilità da cui si rilevino i costi a carico dell'impresa;
- elenco nominativo delle imprese socie, partecipanti all'iniziativa, con indicazione della sede ed attività;
- atto costitutivo della forma associativa e copia del bilancio riferito all'ultimo esercizio finanziario;
- certificato d'iscrizione alla sezione separata dell'Albo delle imprese artigiane;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa dalle quali risulti il numero delle imprese socie, le quote effettivamente versate, l'ammontare complessivo dei conferimenti dei soci alla chiusura dell'ultimo esercizio finanziario.

2. La Regione, nel corso dell'istruttoria, si riserva la possibilità di chiedere chiarimenti ed ulteriore documentazione.

ART. 15,

(Domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 18)

1. Gli enti associativi che hanno beneficiato dei contributi di cui all'art. 17 della legge o le singole imprese socie che, per il tramite degli enti associativi di cui fanno parte, hanno beneficiato dei predetti contributi, possono chiedere i contributi previsti dall'art. 18 della legge. A tal fine devono proporre apposita domanda dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno, corredata dai seguenti documenti:

- preventivo dei costi da sostenere per la realizzazione del programma presentato ai sensi dell'art. 17;
- dichiarazione del legale rappresentante della forma associativa attestante il numero delle imprese socie partecipante alla realizzazione del programma straordinario con indicazione per ciascuna di esse, della ragione sociale, della sede e dell'attività.

2. La Regione, nel corso dell'istruttoria, si riserva la possibilità di chiedere chiarimenti ed ulteriore documentazione.

ART. 16

(Limiti di finanziamento)

Per gli interventi previsti dalla legge 7/98, le domande ammissibili vengono finanziate nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio per ciascuna iniziativa, tenendo conto delle priorità fissate dalla legge e dagli atti di programma nonché delle potenzialità occupazionali dell'investimento proposto.

In caso di pari valutazione si applica la norma di cui all'art. 72, comma 2 della L.R. 22.5.97 n. 11.

ART. 17

(Artigianato artistico e tradizionale)

1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato, ciascuna per l'ambito territoriale di propria competenza, ricevono le domande presentate dalle imprese artigiane che, in possesso dei requisiti di



cui all'art. 22, comma 2, della legge intendono ottenere il riconoscimento di operatore del settore dell'artigianato artistico. Dette domande sono trasmesse all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato per il successivo esame da parte del Comitato per il contrassegno di origine e qualità.

2. Il parere del Comitato costituisce condizione necessaria e vincolante ai fini del riconoscimento della qualificazione che si perfeziona con le modalità previste dall'art. 22, comma 1, della legge.

3. Per la ceramica artistica e tradizionale, nonché per la ceramica di qualità, valgono le disposizioni di cui al Decreto 26.6.1997 del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato che istituisce i relativi marchi.

ART. 18

(Contrassegno di origine e qualità)

1. Il Comitato per il contrassegno di origine e qualità, nell'ambito delle funzioni ad esso demandate, individua un simbolo che definisce le caratteristiche specifiche del prodotto da utilizzare come contrassegno delle produzioni artistiche artigianali.

2. Detto contrassegno è descritto ed inserito nel regolamento interno del Comitato, costituisce oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta Regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ART. 19

(Uso del Contrassegno di origine e qualità)

1. L'uso del contrassegno è limitato ai prodotti per i quali se ne fa richiesta ed alle quantità previste.

2. La domanda, corredata del progetto da realizzare, deve essere presentata all'Assessorato competente in materia di artigianato per il successivo inoltro al Comitato.

ART. 20

(Strutture per la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale)

1. La Regione promuove la creazione e il potenziamento di strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie ovvero alla produzione di serie limitata e predeterminata, costituite prevalentemente da imprese artigiane e da imprese di diversa tipologia nei limiti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e sue successive modifiche.

ART. 21

(Riconoscimento della qualifica di Botteghe-scuola)

1. La Regione individua, nell'ambito della programmazione di settore, le attività per le quali favorisce la nascita di nuova imprenditoria mediante corsi finalizzati alla formazione di giovani artigiani presso botteghe-scuola.

2. Le attività da promuovere, nell'ambito di quelle di cui all'art. 20 della legge 7/98, devono prioritariamente riguardare settori rilevanti sotto l'aspetto socio-economico e delle tradizioni regionali, tenendo conto anche della possibilità di formazione teorica offerta dagli appositi centri operanti nel territorio.

3. I titolari di imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico ai sensi dell'art. 22 della legge, per acquisire la qualifica di bottega-scuola devono corredare la domanda con una relazione che specifichi il percorso formativo proposto.

4. L'Assessorato competente in materia di Artigianato delibera sulle domande pervenute a norma dell'art. 26 della legge e determina apposita graduatoria per ciascun tipo di attività.



5. La qualifica di bottega-scuola si mantiene per tutto il periodo di formazione previsto dall'art. 28, comma 1, della legge e può essere rinnovata, previa domanda dell'impresa interessata ed ove ne ricorrano i requisiti, per un successivo triennio.

6. La Regione, con lo specifico regolamento previsto dall'art. 27, comma 7, individua i criteri e le modalità di assegnazione di allievi alle botteghe-scuola, fissa le modalità di svolgimento del periodo formativo, determina le ore di attività che, comunque, non possono, relativamente alla formazione pratica, superare il limite previsto per l'apprendistato. Con apposita convenzione stipulata tra la Regione ed il titolare della bottega-scuola vengono fissati gli oneri tra le parti.

7. L'Assessorato competente svolge l'attività di vigilanza prevista dall'art. 28, comma 4, della legge e, qualora rilevi che i corsi non si svolgono in modo corretto, procede a formulare rilievi scritti all'impresa artigiana invitandola ad ottemperare alle disposizioni impartite. Nel caso in cui le inadempienze contestate sono persistenti la Regione, valutata la gravità del rilievo contestato, revoca la qualifica di bottega-scuola e dispone contestualmente il trasferimento degli allievi presso altra bottega appositamente individuata.

ART. 22

(Trattamento economico degli allievi)

1. Nell'atto di convenzione stipulato tra la Regione ed il titolare della bottega-scuola sono previste le modalità di erogazione in favore degli allievi del presalario che deve intendersi quale indennità sostitutiva di vitto e rimborso spese e comprensiva di un bonus spendibile, a scelta dell'allievo, presso i centri convenzionati con la Regione per la formazione integrativa di tipo imprenditoriale.

2. La formazione integrativa imprenditoriale di cui al comma 1 non può superare complessivamente il limite di 150 ore.

ART. 23

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il Consiglio regionale approva, con le stesse modalità del programma pluriennale, il programma annuale, prescindendo dall'approvazione del programma pluriennale medesimo.

ll

IL PRESIDENTE DELLA GIUSTIZIA REGIONALE

